

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3129

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PROVERA, GUBERT, ASCIUTTI, MINARDO, MASSUCCO, MENARDI, PASINATO, GUBETTI, BOLDI, FRANCO Paolo, FASOLINO, OGNIBENE, BUCCIERO, IERVOLINO, FILIPPELLI, ULIVI, D’IPPOLITO, TRAVAGLIA, PESSINA, FABBRI, TOMASSINI, BATTISTI, SAMBIN, FALCIER, AGONI, MULAS, PALOMBO, FIRRARELLO, MONCADA LO GIUDICE di MONTEFORTE, CORRADO, DINI, LIGUORI, CASTAGNETTI, GRECO, PEDRINI, TATÒ, MELELEO, COSSIGA, MASCIONI, ZORZOLI, DE CORATO, CUTRUFO, IOANNUCCI, GUASTI, PACE, PELLICINI, SODANO Calogero, PONZO, CHINCARINI, PONTONE, CARRARA, D’AMBROSIO, COZZOLINO, CICCANTI, BOREA e SCOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2004

Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza

ONOREVOLI SENATORI. - La legge italiana sulla cittadinanza, legge 5 febbraio 1992, n. 91, prevede all'articolo 10, comma 1, che «il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato». Non si può non valutare positivamente la richiesta di un giuramento che, all'atto della acquisizione dello stato di cittadinanza, aiuti ad acquisire piena consapevolezza dei doveri connessi all'ingresso nella comunità repubblicana e della necessità di condividere i valori di fondo su cui tale comunità si regge, enunciati dalla Costituzione. Peraltro la riportata disposizione non sembra pienamente sufficiente a far risaltare l'elevato valore simbolico, oltre che strettamente giuridico, di un giuramento che testimonia l'ingresso, con pienezza di diritti e di doveri, nella comunità repubblicana. E soprattutto il giuramento - stando ad una interpretazione letterale della disposizione - è previsto non per tutti i casi in cui lo straniero o l'apolide acquista la cittadinanza, ma solo per i casi di concessione, disciplinati dall'articolo 9 della legge, che sono quelli in cui non sussiste un diritto soggettivo ad acquisire la cittadinanza, ma questa viene concessa discrezionalmente,

sulla base anche di una valutazione di opportunità.

L'obbligo del giuramento non è invece oggi previsto nei casi in cui non di concessione della cittadinanza si tratta, ma di semplice riconoscimento che l'interessato ha acquisito il diritto alla cittadinanza (ad esempio, per matrimonio con cittadino italiano). Anche se in sede amministrativa si tenta di estendere l'obbligo del giuramento al di là dei casi di concessione, il testo letterale della vigente disposizione non consentirebbe di richiedere il giuramento anche a chi, ad esempio, acquisti la cittadinanza italiana per matrimonio.

È invece del tutto opportuno che il giuramento sia richiesto a tutti i cittadini stranieri o apolidi, maggiorenni, che acquisiscono la cittadinanza italiana - quali che siano le modalità e le cause di tale acquisizione - e che tale giuramento sia prestato nelle forme richieste dalla importanza dell'avvenimento. Il presente disegno di legge viene quindi presentato per affermare in termini generali l'obbligo del giuramento per i nuovi cittadini, prevedendo che tale giuramento sia prestato in forma solenne ed alla presenza di testimoni, all'atto stesso del conferimento della cittadinanza. Si autorizza infine il Governo a modificare le vigenti norme regolamentari, per adeguarle alla nuova disposizione legislativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *1.* In tutti i casi in cui viene comunque riconosciuta o concessa la cittadinanza italiana, il nuovo cittadino, purchè maggiorenne, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana e di osservanza della Costituzione e delle altre leggi dello Stato.

2. Il giuramento avviene in forma solenne e alla presenza di testimoni, contestualmente alla dichiarazione dello stato di cittadinanza.

3. Il decreto di conferimento o di riconoscimento della cittadinanza italiana non ha effetto se non viene prestato il giuramento.

4. Le disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore sei mesi dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro il medesimo termine, il Governo della Repubblica è autorizzato ad adeguare le vigenti norme regolamentari».

